

(N. 2106)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **MASSINI, LEONE e GRAMEGNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1957

Modifica del capoverso dell'articolo 449 del Codice penale
relativo ai delitti colposi di danno

ONOREVOLI SENATORI. — Strettamente collegato al problema esposto nella relazione al progetto di legge presentato a modifica dell'articolo 6 della legge 25 giugno 1909, n. 372, è quello di assicurare all'agente ritenuto responsabile del sinistro ferroviario la possibilità di usufruire della sospensione condizionale della pena.

Si tratta ovviamente non già di assicurare tale beneficio in tutti i casi, anche quelli che presentano carattere di particolare gravità, ma di porre il giudicante nella possibilità di concedere il richiamato beneficio quando il concederlo risponda a criteri di equità e giustizia, fermo restando per il giudice la possibilità di ispirarsi a criteri di rigore tutte le volte che l'eccezionalità del caso sottoposto al suo esame lo consigli.

Per vero il Codice penale del 1889 prevedeva la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena anche nel caso di delitti colposi di danno, categoria di reati cui appartiene il disastro ferroviario.

Il Codice penale del 1930, al contrario, prevedendo nel caso di disastro ferroviario una pena da due a dieci anni, (articolo 449 del

codice penale) ha di fatto escluso che il giudice possa, in tali casi, concedere il richiamato beneficio.

La nostra proposta intende porre nuovamente il giudicante nella possibilità di valutare la opportunità o meno di concedere il beneficio della sospensione condizionale anche nel caso di disastro ferroviario, ecc. A tal fine la nostra proposta prevede appunto che la pena prevista nel capoverso dell'articolo 449 del Codice penale, per il caso di disastro ferroviario, venga non « raddoppiata », ma semplicemente « aumentata », lasciando quindi al giudice il compito di definire la misura della pena. Entro i limiti, certamente, di cui all'articolo 64 del Codice penale e cioè aumentando la pena prevista dall'articolo 449 del Codice penale fino ad un terzo.

In tal modo la pena inflitta all'agente potrà essere mantenuta dal giudice entro quel limite che consente l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale.

Valgono le considerazioni sopra riportate a giustificare la opportunità di non colpire troppo duramente l'agente e la sua famiglia, ed anche la stessa Amministrazione.

Va considerato inoltre che, trattandosi di eventi assai rari, appunto per la capacità e l'abnegazione dell'intera categoria, e mai voluti, il problema è lungi dall'essere risolto con la severità della pena, la quale, d'altronde, quando è applicata come nel caso, ad elementi immuni da precedenti penali e dediti al lavoro e che solo di questo sono vittime, ha meno che mai bisogno per raggiungere i propri fini afflittivi, di manifestarsi nei suoi estremi rigori.

Infine è da tenere presente che nella vigente legislazione il disastro, il naufragio, ecc., sebbene non seguiti da eventi letali, sono punibili — alla stregua della ipotesi aggravata prevista nel citato capoverso dell'articolo 449, per esempio, per omicidi colposi multipli, per i quali è applicabile a norma degli articoli 589 e 81, 1^a parte, del Codice penale, una pena addizionale inferiore (sei mesi per ciascun omicidio).

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il capoverso dell'articolo 449 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena è aumentata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone ».